

CONVENZIONE

PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO PRATICO VALUTATIVO (TPV ai sensi della L. 163/2021 e dei D. I. 567 e 654/2022) PER GLI STUDENTI DEI CORSI DI LAUREA TRIENNALE L-24 E MAGISTRALE ABILITANTE LM-51 E PER I LAUREATI DEI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE NON ABILITANTI

TRA

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI «G. D'Annunzio» (breviter Ateneo o Soggetto proponente), SCUOLA DI MEDICINA E SCIENZE DELLA SALUTE (breviter SMSS), con sede in Chieti, Via dei Vestini, C.F. 93002750698 in persona della Presidente pro tempore Prof.ssa Raffaella MURARO, nata a Brescia il 13/01/1956 C.F. MRRRFL56A53B157J, domiciliata per la carica presso la sede dell'Ateneo - PEC smsspres@pec.unich.it),

E

l'Azienda Socio Sanitaria Locale n.6 del Medio Campidano di seguito denominata Azienda Ospitante, con sede legale a Sanluri (SU) 09025, Via Giuseppe Ungaretti n.9, C.F./ P. IVA 03990320925, nella persona del Direttore Generale F.F Dott.ssa Maria Francesca Ibba, in qualità di Legale Rappresentante - PEC protocollo@pec.aslmediocampidano.it.

VISTI

- la Legge 18 febbraio 1989, n. 56 "Ordinamento della professione di psicologo";
 - il D.M. 239/1992 "Regolamento recante norme sul tirocinio pratico post lauream per l'ammissione all'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Psicologo";
 - il D.M. 240/1992 "Regolamento recante norme sull'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Psicologo";
- il DM 142/98 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento";
- il Decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2002 n. 328 "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina di taluni ordinamenti";
 - il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 - "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";
 - la Legge 8 novembre 2021, n. 163 "Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti";
 - il Decreto Interministeriale n. 567 del 20 giugno 2022 "Specifiche disposizioni transitorie per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo", adottato di concerto dal MUR e dal Ministero della Salute;

- il Decreto Interministeriale n. 654 del 5 luglio 2022 “Laurea Magistrale abilitante alla professione di Psicologo - Classe LM-51”, adottato di concerto dal MUR e dal Ministero della Salute;
- la Convenzione Rep. 350/2023 prot. 75205 del 27 ottobre 2023 stipulata dall’Ateneo con l’Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo in materia di organizzazione del tirocinio pratico valutativo e in particolare l’articolo 7 che disciplina le funzioni della Commissione Paritetica Tirocini (breviter CPT);
- il Regolamento interno del Tirocinio Pratico Valutativo (TPV) per i CDS Magistrali non abilitanti di area psicologica (breviter Regolamento TPV CDS non abilitanti), che integra le disposizioni dell’anzidetta Convenzione quadro per tutti gli aspetti non direttamente disciplinati per i TPV dei CdS non abilitanti;
- il “Regolamento del Tirocinio Pratico Valutativo (TPV) Esterno per i CDS Magistrali abilitanti di area psicologica” approvato ed emanato dalla Scuola di Medicina e Scienze della Salute con Provvedimento della Presidente, prot. 929 del 18/06/2024 (breviter Regolamento TPV LM-51);
- il “Regolamento del Tirocinio Pratico Valutativo (TPV) per il Corso di Laurea Triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche” approvato ed emanato dalla Scuola di Medicina e Scienze della Salute con Provvedimento della Presidente rep. n. 88 del 12/12/2024 (breviter Regolamento TPV L-24);

CONSIDERATO

- che ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge n. 163/2021, l’esame finale per il conseguimento della Laurea Magistrale Classe LM-51 abilita all’esercizio della professione di Psicologo;
- che l’art. 1 del D. Interm. 567/2022 dispone, per coloro che hanno conseguito o che conseguano la Laurea magistrale in Psicologia in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti, l’acquisizione dell’abilitazione all’esercizio della professione di psicologo previo superamento di un tirocinio pratico-valutativo (breviter TPV) e di una prova pratica valutativa (breviter PPV);
- che l’art. 2, co. 1, del D. Interm. 567/2022 stabilisce che il TPV si sostanzia in attività formative professionalizzanti corrispondenti a 30 crediti formativi universitari (CFU), di durata complessiva pari a 750 ore, svolte in contesti operativi presso qualificati enti esterni convenzionati con le Università;
- che l’art. 2 del D. Interm. 654/2022 stabilisce che il periodo di Tirocinio Pratico Valutativo (breviter TPV) svolto durante i Corsi di Laurea abilitanti della Classe LM-51 dovrà avere una durata tale da garantire un numero di 20 CFU (500 ore), di cui almeno 14 CFU presso qualificati enti esterni convenzionati con le Università e che le ulteriori attività formative professionalizzanti, pari a 10 CFU (250 ore), sono svolte durante i Corsi di Laurea in Scienze e tecniche psicologiche - Classe L-24;
- che si rende necessario disciplinare le attività di TPV richieste per l’abilitazione finale alla professione di psicologo per gli studenti iscritti alla Laurea Triennale (Classe L-24 e successive modifiche), alle Lauree Magistrali LM-51 abilitanti e per coloro che abbiano conseguito e conseguano la Laurea Magistrale in Psicologia in base a previgenti ordinamento non abilitanti,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – Oggetto della Convenzione

1. Il Soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, per lo svolgimento delle attività formative di cui agli artt. 3 e seguenti della presente Convenzione, i soggetti di seguito indicati in possesso dei requisiti di ammissione previsti dalla normativa vigente e, rispettivamente, dal “Regolamento del Tirocinio Pratico Valutativo (TPV) per il Corso di Laurea Triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche”, dal “Regolamento del Tirocinio Pratico Valutativo (TPV) esterno per i Corsi di Studio Magistrali abilitanti di Area Psicologica” di Ateneo e dal Regolamento interno del Tirocinio Pratico Valutativo (TPV) per i CDS Magistrali non abilitanti di area psicologica, che abbiano ottenuto l'autorizzazione allo svolgimento del TPV.:

- studenti iscritti ai Corsi di Laurea della Classe delle Lauree Triennali in Scienze e Tecniche psicologiche (Classe L-24 e successive modifiche) per lo svolgimento di attività finalizzate alla acquisizione di Crediti Formativi Universitari (breviter CFU) di TPV fino a un massimo di 10 CFU (pari a 250 ore);
- studenti iscritti ai Corsi di Laurea Magistrale della Classe delle Lauree Magistrali in Psicologia (Classe LM-51) per lo svolgimento di attività finalizzate alla acquisizione di Crediti Formativi Universitari di TPV fino a un massimo di 20 CFU (pari a 500 ore);
- Laureati magistrali in Psicologia secondo i previgenti ordinamenti non abilitanti e finalizzate alla acquisizione di 30 Crediti Formativi Universitari (CFU), di durata complessiva pari a 750 ore.

2. Nel rispetto della normativa vigente e della presente Convenzione, l'individuazione delle modalità di selezione e del numero massimo di studenti/laureati ammessi al tirocinio presso le proprie strutture, per ciascun anno, è rimessa alla autonoma valutazione della Struttura ospitante.

Articolo 2 – Caratteristiche del TPV

1. Il TPV deve sostanziarsi in attività formative professionalizzanti presso il Soggetto ospitante, supervisionate dalla figura di un tutor.

2. Le attività, svolte individualmente o in piccoli gruppi laddove le dimensioni del Soggetto ospitante lo consentano, sono finalizzate allo sviluppo delle conoscenze necessarie a operare nei contesti in cui intervengono gli psicologi mediante l'apprendimento di metodi, strumenti e procedure che, attraverso l'osservazione diretta e l'esecuzione di attività finalizzate, consentono lo sviluppo di competenze e abilità procedurali e relazionali fondamentali per l'esercizio dell'attività professionale. Tali competenze si riferiscono agli atti tipici e riservati, caratterizzanti la professione di psicologo anche ai sensi dell'articolo 1 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, e comprendono l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione, di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità, nonché le attività di sperimentazione, ricerca e didattica.

3. Si considerano, pertanto, attività di tirocinio tutte le esperienze realizzate dal Soggetto ospitante che consentono il raggiungimento di una competenza professionale specifica, senza che ciò comporti l'attribuzione al tirocinante di responsabilità e di incombenze formali proprie di un professionista nel settore.
4. L'attività potrà essere avviata il primo e il quindicesimo giorno lavorativo di ogni mese; l'orario di presenza dei tirocinanti deve coincidere con quello dei Tutor all'interno della struttura, per un massimo di 30 ore settimanali (35 per il TPV L-24), rispettando il limite giornaliero di 9 ore al massimo.
5. A ogni CFU riservato al TPV corrispondono 25 ore di cui almeno 20 ore di attività formative professionalizzanti e non oltre 5 ore di attività supervisionata di approfondimento. L'arco temporale di svolgimento del TPV, indicativamente non superiore a 12 mesi (24 mesi nel caso di tirocinanti con disabilità) , è definito per ciascun tirocinante in base alle specifiche esigenze di organizzazione didattica del percorso di studio, nel Progetto Formativo approntato e condiviso con il Soggetto ospitante e deve essere commisurato in modo congruo al tipo di attività previste.
6. È consentito richiedere l'eventuale sospensione del TPV solo in caso di maternità o di malattia che ne impedisca la prosecuzione, debitamente certificata da medici specialisti presso Strutture del Servizio Sanitario Nazionale. La domanda viene valutata dalla Commissione Paritetica Tirocini (breviter CPT) previa verifica della disponibilità da parte del Soggetto ospitante. Qualora invece l'interruzione del tirocinio fosse disposta dal Soggetto ospitante a seguito di giustificati e gravi motivi inerenti alla condotta del tirocinante, il Soggetto dovrà darne tempestiva comunicazione alla CPT che provvederà a valutare l'opportunità di un annullamento del periodo di tirocinio svolto.

Articolo 3 – Obiettivi formativi del TPV

1. TPV L-24 - l'articolazione specifica delle attività formative professionalizzanti del TPV L-24, è definita dai Regolamenti didattici dei Corsi di Studio delle Classi in Scienze e Tecniche Psicologiche (Classe L-24 e successive modifiche). In ogni caso lo svolgimento del TPV L-24 deve contemplare:
 - a) attività per l'acquisizione delle competenze professionali di base, relative ai metodi empirici che caratterizzano tutti gli ambiti della psicologia e alle tecniche di valutazione dei processi del funzionamento della mente e del comportamento, inclusi i loro correlati psicobiologici, in relazione alle diverse fasce di età e ai diversi contesti sociali e di vita;
 - b) attività per l'acquisizione delle competenze professionali di base relative alla valutazione psicologica e alle principali forme di intervento sul piano delle relazioni interpersonali, intragruppi e intergruppi, nei diversi contesti sociali, a livello di diade, famiglia, piccoli gruppi e organizzazioni;
 - c) analisi delle principali forme di alterazione dei processi psichici e del comportamento umano, in relazione alle diverse fasce di età e ai diversi contesti sociali e di vita.

Il TPV L-24 ha una durata complessiva di 250 ore (10 CFU). La durata del tirocinio, da svolgersi in ogni caso in un arco temporale indicativamente non superiore a 12 mesi, è fissata per ciascun tirocinante nel progetto formativo approntato e condiviso con il soggetto.

2. TPV LM-51 - il TPV LM-51, ai sensi dell'art. 2, c. 10 del D.I. n. 654/2022, deve rendere possibile il conseguimento delle competenze finalizzate a:

- a) valutazione del caso;
- b) uso appropriato degli strumenti e delle tecniche psicologiche per la raccolta di informazioni per effettuare un'analisi del caso e del contesto;
- c) predisposizione di un intervento professionale teoricamente fondato e basato sulle evidenze;
- d) valutazione di processo e di esito dell'intervento;
- e) redazione di un report;
- f) restituzione a paziente/cliente/utente/istituzione/organizzazione;
- g) stabilire adeguate relazioni con pazienti/ clienti/ utenti/ istituzioni/organizzazioni;
- h) stabilire adeguate relazioni con i colleghi;
- i) comprensione dei profili giuridici/etico/deontologici della professione, nonché dei loro possibili conflitti.

Il TPV LM-51 presso l'Soggetto ospitante hanno una durata complessiva compresa tra un minimo di 350 ore (14 CFU) e un massimo di 500 ore (20 CFU). Solo per coloro che hanno conseguito il titolo di laurea triennale nella classe L-24 del previgente ordinamento o in altre classi, la durata può essere estesa fino a un massimo di 750 ore (30 CFU).

3. TPV post lauream - il TPV post lauream, ai sensi dell' art. 2, c. 3 del D.I. n. 567/2022, prevede:

- a) attività finalizzate all'apprendimento di metodi, strumenti e procedure relativi ai contesti applicativi della psicologia;
- b) esperienze pratiche laboratori, simulazione, role playing, stesura di progetti, svolti individualmente o in piccoli gruppi, concernenti strumenti, metodi e procedure, finalizzati allo sviluppo delle conoscenze necessarie ad operare nei contesti in cui intervengono gli psicologi.

È auspicabile che gli ambiti di tirocinio coprano più aree della professionalità psicologica di cui il/la laureato/a verrà direttamente abilitato/a.

Il TPV post lauream presso il Soggetto ospitante ha una durata complessiva di 750 (30 CFU). L'arco temporale di svolgimento del TPV è indicativamente compreso tra 6 e 12 mesi. È possibile svolgere le 750 ore del TPV in un unico periodo; in due periodi da 375 ore o in un periodo da 500 ore ed uno da 250. In questi ultimi due casi, anche presso due strutture diverse, anche senza soluzione di continuità.

Articolo 4 – Progetto formativo, libretto e giudizio

1. Le attività del TPV sono esplicitate nel progetto formativo predisposto per ciascun tirocinante e contenente:

il nominativo del tirocinante

la denominazione del Soggetto ospitante

il nominativo del Tutor

il periodo di svolgimento del tirocinio e il numero complessivo e settimanale di ore/CFU da svolgere

gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio

le strutture operative del Soggetto ospitante presso cui si svolgerà il tirocinio;

gli estremi identificativi delle assicurazioni infortuni e per la responsabilità civile

gli obblighi del tirocinante.

2. Il Soggetto ospitante è tenuto a utilizzare il modello di progetto formativo predisposto dall'Ateneo, adattandolo, ove indispensabile, alle caratteristiche del proprio contesto.

3. Prima dell'avvio del progetto formativo, concordato dai tirocinanti con il Tutor, sarà necessario acquisire la disponibilità del Soggetto ospitante e quindi il nulla osta del Rappresentante Legale del Soggetto ospitante o del delegato Responsabile della Unità Operativa ospitante i tirocinanti.

4. Le attività di TPV devono essere registrate in apposito libretto predisposto dal Soggetto promotore, compilato dal tirocinante e controfirmato dal tutor e convalidato dal Responsabile Legale dell'Ente. Sul libretto, al termine del TPV, il Tutor rilascerà l'attestazione della frequenza, esprimendo un formale giudizio di idoneità sulle competenze acquisite dal tirocinante.

5. Il Soggetto ospitante prende atto che:

- il giudizio di idoneità espresso dal tutor consente l'ammissione del tirocinante alla Prova Pratica Valutativa (PPV);

- la valutazione negativa delle attività di tirocinio (non idoneità) da parte del tutor determina l'obbligo per il tirocinante di ripeterle al fine di acquisire il predetto giudizio di idoneità.

6. È consentito richiedere la modifica del progetto formativo, per quanto riguarda sia la data di fine attività sia il monte ore complessivo secondo le modalità operative pubblicate sul sito della Scuola di Medicina e Scienze della Salute e sulle pagine web dei Corsi di Laurea contemplati nella presente Convenzione.

Articolo 5 – Obblighi del Soggetto promotore

1. Il Soggetto promotore garantisce la qualità dell'esperienza di formazione realizzata dal tirocinante attraverso il tirocinio. A tal fine la CPT definisce, di concerto con il Soggetto ospitante, il Progetto Formativo necessario alla formazione professionale del tirocinante, nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 3 e 4.

2. Il Soggetto promotore garantisce che gli allievi siano coperti da adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi e contro gli eventuali rischi derivanti dall'espletamento del tirocinio, ove previsto, con assicurazione INAIL.

In ogni caso la responsabilità operativa e professionale del Tirocinante verrà assimilata a quella del personale di ruolo in ordine a quanto previsto dal D.lgs 231/2001. Gli estremi delle polizze saranno specificati nel Progetto Formativo del tirocinante.

3. L'assicurazione copre lo svolgimento di tutte le attività rientranti nel progetto formativo, anche al di fuori della sede del Soggetto ospitante.

4. La denuncia d'infortunio occorso al tirocinante durante lo svolgimento del tirocinio deve essere presentata dal Soggetto promotore alle Compagnie indicate nel Progetto Formativo, per il tramite del Broker incaricato dal Soggetto promotore, entro i termini indicati nelle polizze. Il Soggetto ospitante è, pertanto, tenuto a fornire, per iscritto e tempestivamente, al Soggetto promotore la comunicazione del sinistro occorso al tirocinante.

Articolo 6 – Obblighi del Soggetto Ospitante

1. Il Soggetto ospitante garantisce il possesso dei seguenti requisiti:

- a) presenza delle funzioni e prestazioni di natura psicologica all'interno delle attività svolte;
- b) possibilità per il tirocinante di partecipare direttamente alle attività ritenute basilari per l'attività professionale futura;
- c) effettiva presenza di psicologi iscritti da almeno tre anni alla sezione A dell'Albo che assumono il ruolo di tutor, alle condizioni e nelle modalità previste dalla presente Convenzione;
- d) effettiva esistenza con i tutor di cui alla lettera c) di un rapporto professionale consistente e sistematico in qualità di propri dipendenti, svolgendo attività con la qualifica specifica di psicologo e di norma con un impegno orario di almeno 15 ore settimanali;
- e) stipula di polizza assicurativa per i propri dipendenti e collaboratori tutor contro gli infortuni e le malattie connessi con lo svolgimento dell'attività di psicologo, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
- f) aver ottemperato agli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

2. Il Soggetto ospitante si impegna inoltre a:

- a) non attribuire il ruolo di tutor a psicologi volontari o che ricoprano esclusivamente ruoli organizzativi nell'Ente senza svolgere attività professionale di psicologo; b) non assegnare a ciascun tutor designato nella presente Convenzione più di 5 (cinque) tirocinanti da seguire in contemporanea, ad eccezione del caso in cui i tempi di inizio e termine dei tirocinanti del TPV siano sfalsati e la sovrapposizione sia limitata nel tempo (fino a un massimo di 15 giorni);

- c) non utilizzare i tirocinanti in sostituzione di personale dipendente o come risorsa aggiuntiva;
- d) non subordinare l'accettazione e lo svolgimento delle attività di tirocinio alla partecipazione ad attività formative propedeutiche o in itinere che richiedano un onere economico per i tirocinanti;
- e) non richiedere una copertura assicurativa supplementare, oltre a quella di cui all'articolo 6 della presente Convenzione ed esplicitata nel Progetto Formativo di TPV;
- f) comunicare tempestivamente eventuali criticità/problematiche sorte nello svolgimento del tirocinio inviando una mail all'indirizzo psycoconvenzioni@unich.it.

Il Soggetto promotore ha facoltà di sospendere o revocare il riconoscimento a sede di tirocinio per il TPV, qualora il Soggetto ospitante non risulti più in possesso dei requisiti necessari per il mantenimento dell'idoneità ai sensi dell'articolo 5 dei Regolamenti TPV L-24 e LM-51 e in ogni caso qualora la CPT verifichi - su segnalazione del tirocinante - che l'esperienza in corso non rispetta le condizioni indicate nella presente Convenzione e/o che non sia sufficientemente tutelato il suo diritto alla formazione.

Articolo 7 – Funzioni e compiti del tutor

1. Al/Ai tutor designato/i dal Soggetto ospitante per l'intera durata del tirocinio, spettano le seguenti funzioni:

- introduzione del tirocinante nei diversi contesti dell'attività professionale;
- verifica dell'esperienza svolta dal tirocinante attraverso un costante monitoraggio;
aiuto nella comprensione e nella valutazione critica dell'esperienza;
- svolgimento di eventuali attività didattiche integrative, gratuite per il tirocinante, sulla base delle valutazioni che emergeranno dalle verifiche dell'esperienza;
- introduzione del tirocinante alla conoscenza del Codice Deontologico;
- applicazione dell'art. 33 del Codice Deontologico (rispetto, lealtà e colleganza) ai rapporti con il tirocinante;
- compilazione del libretto del tirocinante (che vi registra le proprie presenze) per il rilascio di formale attestazione della frequenza;
- formulazione di un giudizio che attesti l'idoneità/non idoneità del tirocinante relativamente alle competenze professionali acquisite (applicazione delle conoscenze psicologiche necessarie alla pratica professionale, capacità di risolvere problemi tipici della professione e questioni di etica e deontologia professionale).

2. Qualora il tutor debba interrompere l'incarico per qualsiasi causa, anche di carattere temporaneo, il Soggetto ospitante si impegna a comunicarlo tempestivamente al Soggetto promotore e a sostituirlo con un collega che abbia i requisiti di legge.

Articolo 8 – Protezione dei dati personali e aziendali

Il trattamento dei dati personali forniti dai soggetti interessati in relazione alle attività previste nella presente convenzione e nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 (General Data Protection Regulation, di seguito GDPR), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato. I tirocinanti che accederanno alle strutture messe a disposizione dall'Ente, sono tenuti alla riservatezza su tutte le informazioni di cui possono venire a conoscenza durante lo svolgimento della loro attività.

Articolo 9 – Esclusioni e limitazioni

La presente Convenzione, relativa alle attività di TPV, non può dare luogo ad alcun rapporto di impiego né libero professionale e non può dare titolo di precedenza nelle procedure adottate dal Soggetto ospitante per la copertura di nuovi posti del profilo professionale di Psicologo.

Articolo 10 – Normativa in materia di igiene e sicurezza

1. Preso atto che, ai sensi dell'art. 2, comma 1 lett. a), del D.Lgs. 81/08 "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini e per gli effetti delle disposizioni dello stesso D.Lgs. 81/08, devono essere equiparati ai "lavoratori", i Soggetti promotore e ospitante si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente, e in particolare:

a) il Soggetto promotore è garante della "formazione generale" sulla sicurezza, ex art. 37, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", attraverso l'erogazione agli aspiranti tirocinanti della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale;

b) il Soggetto ospitante è responsabile della "formazione specifica" sulla sicurezza ex art. 37, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", ai sensi del quale il Soggetto ospitante si impegna a somministrare ai tirocinanti una formazione specifica conforme ai rischi a cui i tirocinanti saranno esposti, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata;

c) sul Soggetto ospitante ricadono gli obblighi di cui all'art. 36 (informazione ai lavoratori) del D.Lgs. 81/08;

d) sul Soggetto ospitante ricadono gli adempimenti previsti dall'art. 41 del D.Lgs. 81/08 in materia di sorveglianza sanitaria, ove prevista e contenuta nel DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) adottato dal Soggetto ospitante.

2. Il tirocinante potrà frequentare le strutture del Soggetto ospitante ad avvenuta produzione di apposita certificazione, in corso di validità, attestante l'adempimento a carico del Soggetto proponente di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo.

3. Il tirocinante potrà iniziare la frequenza del tirocinio previo espletamento degli esami diagnostici nell'ambito della sorveglianza sanitaria di cui al comma 1, lettera d), qualora richiesti dalla Medicina del Lavoro aziendale del Soggetto ospitante.

Articolo 11 – Durata e modifiche

1. La presente Convenzione, che non comporta alcun onere per le Parti, avrà durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata e si intenderà tacitamente rinnovata, salvo disdetta da una delle parti da comunicarsi almeno tre mesi prima della scadenza.
2. Alle Parti è riconosciuta la facoltà di recesso unilaterale, con preavviso scritto di almeno 3 mesi da comunicarsi tramite PEC.
3. Qualsiasi pattuizione che modifichi, integri o sostituisca la presente Convenzione sarà valida solo se concordata tra le parti e formalizzata con atto scritto.

Articolo 12 – Controversia

Le parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente convenzione, in caso di controversia, le parti eleggono la competenza del Foro di Cagliari.

Articolo 13 – Firma della Convenzione e imposta di bollo

1. In caso di atto tra Pubbliche Amministrazioni, la presente Convenzione è firmata digitalmente ai sensi dell'art.15, comma 2 bis, della legge 241/1990 e ss.mm.ii. e le comunicazioni tra le parti relativamente all'invio di documenti in formato digitale avverranno solo ed esclusivamente a mezzo PEC. Fuori dai casi previsti dal predetto art. 15, comma 2 bis, della legge 241/90 e ss.mm.ii. e solo in assenza di firma digitale, la Convenzione potrà essere sottoscritta con firma autografa e verrà redatta in un unico originale, conservato agli atti dal Soggetto promotore.
2. La presente Convenzione è soggetta a imposta di bollo nell'importo vigente all'atto della sottoscrizione ai sensi dell'art. 2, c.1 del D.P.R. n. 642/1972. Essa viene assolta in modo virtuale ai sensi di quanto disposto dall'Art.6 del D.M. 17.06.2014. con onere a carico del Soggetto promotore come da autorizzazione prot. 3843 del 21.01.2008.
3. Essa soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, e art. 39 del DPR 26 aprile 1986 n.131, con oneri a carico della parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto in ogni sua parte

**Per l'Università degli Studi G. D'Annunzio
di Chieti-Pescara
Scuola di Medicina e Scienze della Salute**

La presidente pro tempore
Prof.ssa Raffaella Muraro

**Per L'Azienda Socio Sanitaria Locale
n.6 del Medio Campidano**

Il Direttore Generale f.f.
Dott.ssa Maria Francesca Ibba